

DELIBERA N. 39/2024

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

XXX / COLT TECHNOLOGY XXX

(GU14/675297/2024)

Il Corecom Emilia-Romagna

NELLA riunione del 26/07/2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re. Com.)*”;

VISTO il nuovo Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, sottoscritto il 20 dicembre 2022 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la nuova Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 febbraio 2023;

VISTA l'istanza di XXX del 18/04/2024 acquisita con protocollo n. 01XXXXXX del 18/04/2024;

VISTA la relazione istruttoria della Responsabile del Servizio, dott.ssa Rita Filippini;

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 26/07/2024;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

A seguito dell'udienza di conciliazione, tenutasi in data 13/03/2024, l'istante ha presentato istanza di definizione in data 18/04/2024 nei confronti di Colt Technology XXX, d'ora in poi Colt Technology, lamentando quanto segue.

Migrava le proprie linee fisse nel giugno 2022, inviando poi pec di disdetta in data 21/12/2022 e 04/01/2023, relativamente ai codici utenze XXXXXX e XXXXXX.

Nonostante quanto sopra, l'operatore ha continuato a fatturare rilevanti importi per servizi di cui da allora non ha più usufruito.

Ciò premesso, l'istante richiede:

a) restituzione di tutto quanto indebitamente pagato sulle fatture da dicembre 2022 a febbraio 2023 per complessivi euro 3.805,32;

b) chiusura dei contratti in esenzione ulteriori costi.

L'istante ha altresì depositato, in data 29/05/2024, "Note autorizzate", che peraltro riproducono sostanzialmente quanto già dedotto in formulario.

2. La posizione dell'operatore

Colt Technology XXX, in merito alla vicenda in esame, non ha presentato memorie difensive, nè allegato alcuna documentazione, né, infine, preso parte all'udienza di discussione convocata.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte, trattabili congiuntamente, possono essere parzialmente accolte, come di seguito precisato.

Preliminarmente, è necessario specificare che, data la mancata partecipazione al procedimento da parte di Colt Technology XXX e vista l'assenza di qualsivoglia documentazione prodotta da parte di quest'ultimo, l'intera vicenda dev'essere ricostruita sulla base di quanto dedotto e allegato da parte istante.

Sul punto, si osserva come, nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia allegazione da parte dell'operatore, trovi applicazione il principio di non contestazione di cui all'art. 115 del c.p.c., in virtù del quale

"il giudice deve porre a fondamento della decisione (...) i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita".

Attraverso la costante applicazione di tale principio (cfr. da ultimo delibera Agcom 258/20/CIR), questo Corecom (ex multis, delibera n. 115/2020 e determina n. 3/2017) ha chiarito che, qualora l'operatore ometta di svolgere attività deduttiva e difensiva, con conseguente implicita acquiescenza e accettazione rispetto alle deduzioni, alle produzioni ed alle contestazioni formulate dal ricorrente in ordine alla fattispecie controversa, deve affermarsi la responsabilità contrattuale dell'operatore secondo le regole ordinarie di cui all'art. 1218 c.c..

E' necessario precisare, altresì, che può attribuirsi valenza probatoria solo a quella documentazione che l'istante ha prodotto al momento della presentazione dell'istanza di definizione.

Ne consegue l'irricevibilità della documentazione prodotta dopo la comunicazione di avvio del procedimento (v. art. 16, comma 2, allegato B alla delibera n. 194/23/CONS).

Ciò premesso, risulta agli atti pec (e relativa ricevuta di consegna) in data 21/12/2022 a mezzo della quale l'istante sollecitava l'Operatore a cessare tutti i contratti (codice utenza XXXXX e codice utenza XXXXX), per i quali erano state ricevute fatture successive a migrazione effettuata mesi prima (risulta agli atti anche una seconda pec, di ulteriore sollecito, inoltrata all'Operatore in data 04/01/2023).

L'istante allega anche una serie di fatture emesse tra il 01/12/2022 e il 01/02/2023, nonché nota di credito emessa in data 21/02/2023, pari ad euro 940.27.

Ebbene, stante quanto riportato e documentato dall'istante (ovvero, richiesta di cessazione contrattuale inoltrata in data 21/12/2022; dell'asserita migrazione avvenuta in precedenza non vi è, invece, alcuna evidenza in atti); stante, inoltre, quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 7/2007 (cd. decreto Bersani), ai sensi del quale

“I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.”,

deve ritenersi che la richiesta cessazione contrattuale sia divenuta effettiva a partire dal giorno 21/01/2023.

In base a tanto, l'Operatore è, dunque, tenuto a stornare e/o a rimborsare (degli asseriti pagamenti effettuati, peraltro, non vi è agli atti alcuna prova) quanto fatturato successivamente a tale data, al netto di quanto già corrisposto (v. nota di credito emessa in data 21/02/2023, pari ad euro 940.27).

Sull'eventuale importo da rimborsare, l'Operatore applicherà gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della presente istanza.

Infine, non sono emersi elementi tali da giustificare una cessazione contrattuale in esenzione da eventuali costi di recesso.

Per questi motivi il Corecom all'unanimità

DELIBERA

1. Accoglie parzialmente l'istanza di società XXX nei confronti di Colt Technology XXX per le motivazioni in premessa.

2. Colt Technology XXX è tenuta a stornare e/o a rimborsare quanto fatturato successivamente alla data del 21/01/2023 (data di avvenuta cessazione contrattuale), al netto di quanto già corrisposto. Sull'eventuale importo da rimborsare, Colt Technology

XXX applicherà gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della presente istanza.

3. Colt Technology XXX è tenuta, inoltre, ad ottemperare alla presente delibera, dandone, contestualmente, comunicazione a questo Ufficio, entro il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 20, comma 4, dell'allegato B alla delibera n. 194/23/CONS.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bologna, 26/07/2024

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Giancarlo Mazzuca